



DECRETO SEMPLIFICAZIONI FISCALI – CONVERSIONE IN LEGGE

Facendo seguito all'Informativa n.2 del 14.03.2012, si riportano di seguito le modifiche effettuate alle disposizioni di maggiore rilevanza fiscale in sede di conversione in Legge del Decreto Semplificazioni Fiscali, in vigore dal 29 aprile u.s.:

PAGAMENTO PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Com'è noto gli Enti pubblici, prima di eseguire il pagamento di un corrispettivo di ammontare superiore a € 10.000,00 devono verificare se il beneficiario del pagamento risulta inadempiente verso una o più cartelle esattoriali per un importo complessivo pari o superiore a € 10.000,00. In tale ipotesi gli Enti non eseguono il pagamento e segnalano tale circostanza al competente agente della riscossione per il recupero delle somme.

In sede di conversione legge è stato previsto contrariamente a quanto avveniva fin ad oggi che gli Enti pubblici ancorché effettuino la segnalazione sono comunque obbligati ad effettuare il pagamento al beneficiario delle somme che eccedono l'ammontare del debito.

VERSAMENTO ALL'ERARIO IN CASO DI APPALTI

In caso di appalto di opere o di servizi, viene previsto che il committente imprenditore o datore di lavoro sia obbligato, in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, entro due anni dalla cessazione dell'appalto, al versamento all'erario delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e dell'IVA scaturente dalle fatture inerenti le prestazioni effettuate nell'ambito dell'appalto, ove non dimostri di avere messo in atto tutte le cautele possibili per evitare l'inadempimento.

La precedente disposizione prevedeva, più genericamente, che l'appaltatore rispondesse in solido con il subappaltatore di tutte le somme fiscali e previdenziali dovute dallo stesso subappaltatore per i dipendenti.

REGIME DEL MARGINE PER CESSIONI DI CONTRATTI DI LEASING

In sede di conversione in legge a decorrere dal **29.04.2012**, è stata introdotta la disposizione (co. 10bis art.36 DL 41/95) che prevede che **il regime del margine previsto per le cessioni dei beni usati si applichi anche alle cessioni di contratti di leasing acquistati:**

- da soggetti privati;
- da soggetti passivi per i quali l'IVA a credito è risultata interamente indetraibile;
- da soggetti passivi che hanno applicato il regime del margine.

UTILIZZO DEL CONTANTE DA PARTE DI SOGGETTI NON RESIDENTI

In sede di conversione in legge la disposizione che prevedeva che la limitazione del contante superiore a € 1.000,00 per i soggetti stranieri, non si applicava, è stata riscritta.

Pertanto ora la suddetta norma prevede che per gli acquisti di beni e di prestazioni di servizi da parte di turisti di nazionalità extra-UE non residenti in Italia, **l'importo massimo di pagamento in contanti sia fissato a € 15.000** (quindi da € 1.000,00 a € 15.000)

Come in prima battuta a tal fine il cedente / prestatore deve:

- all'atto della vendita o della prestazione **acquisire la fotocopia del passaporto dell'acquirente / committente** nonché un'apposita **autocertificazione** attestante che lo stesso non è cittadino italiano ovvero UE / di Stato appartenente allo SEE e che non ha la residenza in Italia;
- **versare il denaro** incassato su un c/c ad esso intestato, entro il primo giorno feriale successivo a quello in cui è avvenuta la vendita ovvero la prestazione, **consegnando** alla banca/Posta, la fotocopia del **passaporto** dell'acquirente / committente e del documento emesso (**fattura / ricevuta / scontrino**).

Inoltre il cedente / prestatore, è tenuto altresì ad inviare all'Agenzia delle Entrate, anche in via telematica, una **preventiva comunicazione nella quale andrà indicato altresì il c/c utilizzato dal cedente/prestatore** secondo modalità e termini che saranno individuati con un Provvedimento di prossima emanazione.

Il nuovo testo prevede altresì che i cedenti/prestatori per le operazioni d'importo unitario **non inferiore a € 1.000,00** effettuate **a decorrere dal 29.04.2012** (data di entrata in vigore della legge di conversione) dovranno comunicare all'Agenzia delle Entrate le operazioni di cui sopra con le modalità e i termini che saranno fissati da un Provvedimento di prossima emanazione (da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della norma).

È da sottolineare che come l'altra volta, ancorché la comunicazione da effettuarsi sia preventiva, non essendo ad oggi note le modalità e i termini, si dovrà attendere per effettuare la medesima.

Dovrà altresì essere chiarito da parte dell'Agenzia delle Entrate il comportamento da tenere da quei soggetti i quali hanno già effettuato la comunicazione in argomento con il modello ad oggi disponibile; Si ritiene che per tali soggetti l'adempimento dovrà essere ripetuto in quanto nel nuovo modello di prossima emanazione dovranno essere riportati gli estremi del c/c sul quale si effettuare il versamento entro il giorno feriale successivo all'operazione superiore a € 1.000,00 e fino a € 15.000,00 verso i turisti stranieri (dato che nella "vecchia" comunicazione non è richiesto).

Non appena note, saranno date maggiori informazioni.

FATTURAZIONE SERVIZI AGENZIA DI VIAGGIO

In sede di conversione legge è stato inserito nel comma 1 dell'art. 22 del DPR 633/1972, il nuovo numero 6 bis in base al quale per le agenzie di viaggio, **l'emissione della fattura non è obbligatoria**, a meno che non venga richiesta dal cliente, **anche per le attività di organizzazione di escursioni, visite in città, giri turistici ed eventi similari.**

PAGAMENTO DI PENSIONI PER IMPORTI SUPERIORI A € 1.000,00

A decorrere dal **1° luglio 2012**, per percepire pensioni o stipendi d'importo superiore a € 1.000,00 i pensionati o i dipendenti di amministrazione pubbliche dovranno aprire apposito conto corrente.

BOLLETTARIO MADRE E FIGLIA

In Sede di conversione legge, le imprese, aventi per oggetto prestazioni di servizi, che hanno conseguito nell'anno precedente un volume d'affari non superiore a euro 400.000, e quelle, aventi per oggetto altre attività, che hanno conseguito nell'anno precedente un volume d'affari non superiore a euro 700.000, possono adempiere gli obblighi di fatturazione e registrazione mediante la tenuta di un bollettario a madre e figlia.

Nei confronti dei contribuenti, che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre attività e non provvedono alla distinta annotazione dei corrispettivi, resta applicabile il limite di euro 700.000, relativamente a tutte le attività esercitate.

ESENZIONI PER I DIPENDENTI

In Sede di conversione legge è stato modificato l'articolo 51 del TUIR ai sensi del quale dopo la modifica i servizi e le prestazioni erogati dal datore di lavoro ai dipendenti per la frequenza degli asili nido e di colonie climatiche dei familiari, nonché le borse di studio **NON concorrono a formare il reddito.**

PROROGA DI FERRAGOSTO A REGIME

In sede di conversione in legge, gli adempimenti fiscali e i versamenti di cui all'articolo 17 e 20 co.4 del D.lgs n. 241/1997 che scadono nel periodo 01.08. – 20.08 di ogni anno **possono essere effettuati dal 2012 entro il 20.08 dello stesso mese, senza attendere il decreto che annualmente prorogava gli stessi e senza alcuna maggiorazione.**

SISMA IN ABRUZZO – ESENZIONE IMMOBILI

In sede di conversione in legge è stato previsto che gli immobili situati nel territorio colpito dal sisma avvenuto il 06.04.2009, purché distrutti o oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, sono esenti da IRPEF, IMU, IRES fino alla definitiva ricostruzione e agibilità.

DEDUCIBILITA' CANONI LEASING

In sede di conversione in legge sono stati modificati gli artt. 54 co.2 e 102 co.7 del TUIR che disciplinano la deducibilità dei canoni di leasing.

In particolare è **stata eliminata la disposizione che prevedeva la deducibilità dei canoni solo qualora la durata del leasing non era inferiore al periodo di ammortamento risultante dall'applicazione dei coefficienti ministeriali di riferimento.**

Pertanto a fronte della modifica la durata "breve" del contratto di leasing non comporta l'indeducibilità dei canoni di leasing così come è avvenuto fino ad oggi.

La deducibilità è quindi ammessa, a prescindere dalla durata contrattuale, per un periodo non inferiore ai due terzi del periodo di ammortamento previsto ai fini fiscali.

La nuova disposizione si applica **ai contratti di locazione stipulati a decorrere dal 29.04.2012** (data di entrata in vigore della legge di conversione); va da sé che ai "vecchi" contratti vengono applicate le regole in vigore prima della modifica in argomento.

MANCATA EMISSIONE DI FATTURA, SCONTRINO O RICEVUTA FISCALE

In sede di conversione in legge è stato previsto che le segnalazioni ricevute dall'Agenzia delle Entrate ovvero dalla GdF, su ripetute **mancate emissione dello scontrino, ricevuta fiscale ovvero fattura**, non verranno utilizzate ai fini dell'elaborazione delle specifiche liste selettive come previsto prima dell'iter di conversione ma verranno utilizzate per la pianificazione dell'attività di accertamento.

IMPOSTA IMMOBILI ALL'ESTERO

Come noto, il DL n. 201/2011(c.d. "*Salva Italia*"), il Legislatore ha introdotto, a **decorrere dal 2011**, un'imposta "patrimoniale" sul valore degli **immobili situati all'estero**, a qualsiasi uso destinati dalle **persone fisiche residenti**, con un'aliquota "base" pari allo **0,76%** del valore degli immobili. Il **versamento** della nuova imposta va **effettuato entro il termine previsto per il saldo IRPEF.**

In sede di conversione è confermato l'esonero del versamento qualora l'imposta patrimoniale **sia inferiore a € 200,00.**

Inoltre in sede di conversione in legge è stato previsto che la **base imponibile** dell'imposta sugli immobili situati all'estero va individuata facendo riferimento al **valore catastale come rivalutato e rivalutato nel Paese in cui l'immobile è situato e cioè quello utilizzato in tal Paese ai fini dell'assolvimento di imposte di natura patrimoniale o reddituale.** In **manca di tale valore** occorrerà far riferimento al **costo risultante dall'atto di acquisto** o dai **contratti** e, in **assenza**, al **valore di mercato** del luogo in cui è situato l'immobile.

POTENZIAMENTO ACCERTAMENTO IN MATERIA DI GIOCHI

In sede di conversione legge è disposto che tutti i soggetti operanti nella filiera del sistema gioco, siano obbligati ad effettuare ogni tipo di versamento senza utilizzo di moneta contante e con modalità tracciate.

Inoltre i soggetti che gestiscono concorsi pronostici o scommesse di qualsiasi tipo debbono utilizzare conti correnti dedicati.

REGISTRAZIONE TELEMATICA CONTRATTI DI LOCAZIONE

In sede di conversione in legge è stato previsto che l'**obbligo di registrazione telematica dei contratti di locazione e affitto di beni immobili** sussiste per i possessori di **almeno 10 unità immobiliari** (e non più 100) ancorché non tutte affittate o locatate.